

ATTO DI ADESIONE AL POLO DI INNOVAZIONE ICT

La sottoscritta _____
(ragione sociale)

Con sede legale in _____
(città, provincia, CAP, via/corso/piazza, n. civico)

Sede Unica Sì No

e sede operativa in Piemonte (facoltativa se uguale alla sede legale)

(città, provincia, CAP, via/corso/piazza, n. civico)

P.IVA / C.F. _____ Cod. ATECO _____ n° Dipendenti _____

Sito web _____ email aziendale _____

Tel. principale _____ FAX: _____

PEC (obbligatoria) _____

Nella persona di _____

e-mail _____

Richiede la ricezione della newsletter del Polo ICT: Sì No

in qualità di **legale rappresentante** e munita dei relativi poteri, dichiara con la presente

di aderire alla

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE SENZA RAPPRESENTANZA “POLO DI INNOVAZIONE ICT”

già stipulata da Fondazione Wireless e da alcune imprese secondo il testo che, allegato alla presente, sottoscrive per accettazione integrale di tutte le relative

Firma _____
(da apporre in ogni pagina del presente atto)

condizioni. In particolare, accetta di riunirsi in associazione temporanea di scopo per lo svolgimento delle attività del Polo ICT e di conferire mandato collettivo speciale senza rappresentanza per le finalità contenute nel Piano di Attività redatto dal Soggetto Gestore.

Al fine di ricevere conferma dell'atto di adesione e per ogni altra comunicazione inerente ai rapporti associativi, inclusa la gestione del profilo web sul sito www.poloinnovazioneict.org, la sottoscritta indica la seguente **persona di riferimento operativo**:

Nome: _____ Cognome: _____

Posizione aziendale: _____

Tel. fisso: _____ Tel. mobile: _____

e-Mail: _____

Richiede la ricezione della newsletter del Polo ICT: **Si** **No**

Per ogni questione relativa alla fatturazione la sottoscritta indica la seguente **persona di riferimento amministrativo** (*solo per le imprese*):

Nome: _____ Cognome: _____

Posizione aziendale: _____

Tel. fisso: _____ Tel. mobile: _____

e-Mail: _____

Richiede la ricezione della newsletter del Polo ICT: **Si** **No**

Fatturazione Elettronica

Dal primo Gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 (L. 27 Dicembre 2017 n°205) dispone l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti. Al fine di adempiere a tale obbligo, è necessario inserire i dati necessari per la trasmissione delle fatture Elettroniche.

Firma _____
(da apporre in ogni pagina del presente atto)

- CODICE DESTINATARIO SDI: _____, oppure
- Indirizzo PEC destinato alla fatturazione elettronica:

I riferimenti o gli estremi di recapito indicati nel presente atto potranno essere variati con successiva comunicazione scritta inviata al Soggetto Gestore del Polo ICT all'indirizzo info@poloinnovazioneict.org.

Torino, _____
(data)

(timbro impresa e firma leggibile)

In ogni caso dichiara di accettare le specifiche previsioni contenute nell'art. 2 (Doveri del Gestore), nell'art. 3 (Doveri dei membri), nell'art. 12 (Modifiche) e nell'art. 15 (Recesso) del mandato allegato.

(timbro impresa e firma leggibile)

Si allegano alla presente adesione la dichiarazione di tipologia di impresa, dove previsto, la fotocopia della carta di identità del sottoscrittore e la documentazione attestante i poteri di firma:

- visura Camera di Commercio del _____
- estratto deliberazione del Consiglio di Amministrazione
- procura notarile del _____
- Statuto e Atto Costitutivo (solo per organismi di ricerca ed end user)
- varie: specificare _____

Firma _____
(da apporre in ogni pagina del presente atto)

REGOLAMENTAZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE SENZA RAPPRESENTANZA

costituita in data 10 luglio 2009 dal Gestore Fondazione Torino Wireless, rappresentata dal suo legale rappresentate Prof. Rodolfo Zich, Presidente, insieme ad alcune imprese e aperta all'adesione successiva di altre imprese. Le imprese prime firmatarie e le imprese successivamente aderenti sono indicate quali Membri aventi tutti pari diritti e doveri. L'adesione dei nuovi Membri è decisa dal Gestore e avviene sulla base del modulo di adesione allegato sub 2.

PREMESSO

- che la Regione Piemonte ha indetto un bando per la costituzione, l'ampliamento e il funzionamento di Poli di Innovazione, approvato con D.D. n. 230/16 del 17/9/2008 (da ora **"Bando del Primo Polo"**);
- che con determinazione n. 63 del 31/03/2009 responsabile della Direzione regionale Attività Produttive, si è disposta l'ammissione a finanziamento della Fondazione Torino Wireless quale Gestore del Polo ICT (da ora **"Primo Polo"**);
- che, con data 8/04/2009, è stata stipulata la "Convenzione di finanziamento per la costituzione, l'ampliamento e il funzionamento del Polo di Innovazione ICT" tra la Regione Piemonte e la Fondazione Torino Wireless;
- che il Primo Polo è stato prorogato sino al 31 dicembre 2015 e in relazione al Primo Polo residuano attività di completamento delle attività e rendicontazione da completarsi nel corso del 2016;
- che nel mese di gennaio 2016 è stato pubblicato il Programma Operativo Regionale "Competitività regionale e occupazione" F.E.S.R 2014/2020 che ha come obiettivo – in attuazione dell'obiettivo tematico I "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione" del POR FESR 2014/2020 e a mezzo dell'azione I.1.b.1.2 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" – il sostegno di Programmi di sviluppo di Cluster di innovazione regionali attuati da Poli di Innovazione, nell'ambito delle aree tematiche individuate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 11-2591 del 14/12/2015 (da ora **"Bando del Secondo Polo"**);
- tra le aree tematiche vi è l'area ICT, che costituisce l'ideale prosecuzione delle attività svolte dalla Associazione Temporanea con riferimento al Primo Polo;

- che il Gestore e i Membri (da ora congiuntamente **“Parti”**) – subordinatamente all’avvenuto affidamento al Gestore anche della gestione del Polo di Innovazione (da ora **“Secondo Polo”**), di cui al Bando del Secondo Polo – si impegnano alla realizzazione delle attività (da ora il **“Progetto”**) inerenti il Secondo Polo, organizzato dal Gestore e accreditato dalla Regione, così come regolamentato dalla Regione Piemonte, dal presente regolamento e dalle ulteriori indicazioni che saranno espresse dalla Regione Piemonte e dal Gestore;
- che il Gestore e i Membri debbono a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del Progetto suindicato;
- che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico e organizzativo dell’Associazione predetta, nonché conferire al Gestore mandato collettivo speciale senza rappresentanza, mediante modifica della già esistente Associazione;

I Membri conferiscono al Gestore mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto. Il Gestore, in forza del presente mandato, è autorizzato a porre in essere, per conto dei Membri, tutti gli atti necessari alla preparazione del Progetto e, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla presente scrittura, tutti gli atti necessari alla realizzazione del Progetto, nell’interesse dei Membri, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del Progetto indicato in premessa; in assenza di precisazioni negli atti o di preventiva indicazione ai Membri, si reputerà che gli atti posti in essere dal Gestore siano effettuati in nome e per conto proprio del Gestore stesso, quand’anche finalizzati all’interesse dell’Associazione.

L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra le Parti.

Art. 1

(Impegni dei componenti l’Associazione)

- 1 Le Parti si impegnano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del Progetto, anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna Parte.

- 2 Il Gestore e ciascun Membro svolgeranno il proprio ruolo ed eseguiranno le attività di propria competenza in totale autonomia societaria, fiscale, gestionale e operativa, con personale esclusiva responsabilità.
- 3 I Membri si impegnano inoltre, sin da ora, a fornire la più ampia collaborazione finalizzata alla partecipazione al Bando del Secondo Polo e per la realizzazione dell'attività esecutiva del Progetto. In particolare i Membri si impegnano comunque a realizzare, attraverso l'Associazione, quelle attività di loro rispettiva competenza in riferimento alle quali abbiano dato la propria adesione all'Associazione e al Progetto.

Art. 2
(Doveri del Gestore)

- 1 Il Gestore si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente alla migliore redazione di tutti gli atti necessari per la partecipazione al Bando del Secondo Polo e al perfezionamento della convenzione con la Regione Piemonte relativa al suo finanziamento.
- 2 Il Gestore si impegna altresì a svolgere tutte le attività necessarie per la realizzazione del Progetto:
 - a. la redazione e la presentazione del Piano di Attività e Finanziario riferito al periodo 2016-2018 e, sulla base delle necessità e indicazioni progettuali dei Membri, da presentarsi nella fase 2, negoziale, del Bando del Secondo Polo;
 - b. lo svolgimento delle funzioni attribuite al soggetto gestore dal Bando del Secondo Polo;
 - c. la messa a disposizione dei Membri dei servizi rientranti nell'ambito del Progetto o nella misura in cui tali prestazioni siano concordate tra il Gestore e i Membri secondo quanto previsto dal successivo art. 3;
 - d. il coordinamento amministrativo e segretariale del Progetto;
 - e. il coordinamento nella predisposizione degli altri documenti necessari alla realizzazione del Progetto;
 - f. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni annuali e della relazione finale del Progetto.

- 3 Il Gestore è remunerato per la sua attività esclusivamente in ragione di quanto dovuto, ai sensi del successivo art. 3, sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento o per servizi concordati con i singoli Membri.
- 4 Ciascun Membro terrà comunque indenne il Gestore da qualsiasi pretesa svolta nei suoi confronti dalla Regione Piemonte, in relazione al Bando del Secondo Polo, che trovi origine in un inadempimento di tale Membro.
- 5 Il Gestore, sulla base di procedure e criteri trasparenti determinati in accordo con il Comitato di Coordinamento, effettuerà una valutazione dei progetti presentati dai Membri. Ai fini della valutazione il Gestore potrà far ricorso al Comitato Tecnico Scientifico e/o a esperti e consulenti esterni.

Art. 3
(Doveri dei Membri)

- 1 Le modalità di realizzazione del Progetto sono precisate nei vari documenti presentati in sede di Bando del Secondo Polo e saranno specificate da successivi accordi organizzativi tra il Gestore e i singoli Membri interessati.
- 2 I Membri si impegnano a cooperare alla realizzazione del Progetto e alla elaborazione del rendiconto di tutte le attività svolte, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, comprese le relazioni annuali e la relazione finale. In particolare ciascun Membro si impegna a nominare un Referente di Progetto con il quale il Gestore terrà i contatti nel corso dell'esecuzione del Progetto. La nomina del Referente di Progetto resta valida sino a revoca; la revoca dovrà comunque indicare il nominativo del nuovo Referente di Progetto.
- 3 Tutti i Membri, diversi da Università, enti di ricerca pubblici o privati, incubatori, enti pubblici ed end user¹, saranno tenuti a versare al Gestore un contributo annuale alle spese generali di organizzazione e funzionamento dell'Associazione per ciascun anno, sulla base della seguente categoria di impresa (rif. Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,

¹ Soggetto pubblico o privato che partecipa alla vita dell'ATS con lo scopo di essere strumento di prima applicazione e validazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo nonché proponente di nuovi filoni di attività in linea con gli scopi dell'Associazione.

piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (2003/361/CE) [Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003]):

- a. per la startup innovativa (start-up iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese) - Euro 300;
 - b. per la microimpresa (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) - Euro 500;
 - c. per la piccola impresa (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro) - Euro 1.500;
 - d. per la media impresa (impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro) - Euro 3.000;
 - e. per la grande impresa - Euro 5.000;
 - f. la PMI posseduta da grande impresa sarà tenuta a versare la quota relativa alla sua dimensione in base ai punti a., b., c., d. fermo restando che per gli aiuti pubblici che riceverà come Membro del Polo, rientrerà nella definizione europea e quindi sarà trattata come grande impresa.
- 4 Il versamento degli importi riguardanti il precedente comma 3, relativi al periodo 1/1 – 31/12 di ogni anno, dovranno essere effettuati al Gestore e dovranno avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa fattura annuale.
 - 5 Le fatture vengono emesse, secondo una procedura interna, scaglionate durante l'anno, fatta salva l'immediata emissione straordinaria.
 - 6 Gli importi di cui sopra potranno essere aggiornati su decisione del Gestore, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo in base alla variazione intercorsa nei dodici mesi antecedenti o, in casi eccezionali e motivati, anche per importi maggiori, salvo in tal caso il diritto di recesso dei Membri.
 - 7 Il Gestore, sulla base dei versamenti di cui al precedente comma 3, svolgerà l'attività di animazione generale indicata nel Piano di Attività e Finanziario riferito al periodo 2016-2018, e meglio dettagliata dalla programmazione operativa annuale di cui al successivo articolo 4, presentata all'assemblea dei Membri da tenersi nel quarto trimestre di ogni anno.

- 8 I Membri saranno tenuti a effettuare versamenti al Gestore, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma 3, solo sulla base di specifici accordi organizzativi, attuativi del Progetto, che, di volta in volta, il Gestore e i Membri interessati si impegnano in buona fede a negoziare e concludere nel quadro delle richieste pervenute dai Membri. Tali accordi attuativi dovranno essere congruenti con il Progetto e con il Bando e dovranno determinare contenuti, modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni e dei servizi richiesti al Gestore e gli impegni e i contributi apportati dai Membri. Resta inteso che gli accordi attuativi prevedranno l'impegno dei Membri che si avvalgono dei servizi del Gestore a corrispondere e rimborsare al Gestore tutti i costi per la prestazione dei servizi svolti su loro richiesta nell'ambito dell'accordo attuativo (ivi compresi i costi generali e una ragionevole quota di ammortamento per gli investimenti effettuati). Inoltre gli accordi attuativi potranno comportare il rilascio da parte dei Membri di garanzie a copertura delle garanzie che, a sua volta, il Gestore sia tenuto a rilasciare alla Regione Piemonte secondo quanto previsto dal Bando.
- 9 Eventuali costi addizionali che siano sorti nell'ambito di servizi prestati ai Membri rispetto a quelli originariamente previsti, saranno ripartiti tra i Membri che hanno richiesto i servizi in proporzione alle quote di partecipazione, così come saranno, di volta in volta, determinate dagli accordi attuativi.
- 10 In ogni caso il Gestore sarà tenuto a dar corso solo ad attività che rientrino nel Progetto, non siano dichiarate non conformi o non finanziabili dalle autorità regionali e abbiano trovato adeguata copertura economica dai contributi del Bando del Secondo Polo di cui al presente articolo e dagli impegni dei Membri di volta in volta interessati.
- 11 I Membri e il Gestore sono tenuti a dare reciproca evidenza pubblica dell'appartenenza all'Associazione, pubblicando sul proprio sito web ed eventualmente su altri materiali di comunicazione, il logo, la denominazione, la natura dell'associazione e il link al sito web del Polo. Le modalità di uso del logo, della denominazione, della natura dell'associazione e del link al sito web dovranno essere approvate dal Gestore che potrà dare indicazioni e direttive anche di carattere generale. Il Gestore avrà facoltà di vietare ogni uso che sia fatto in modo improprio, contrario alle indicazioni date dal Gestore medesimo o, comunque, con modalità pregiudizievoli o lesive del diritto all'immagine dell'associazione, del Gestore e degli altri Membri dell'Associazione.

Art. 4
(Programmazione operativa)

- 1 Il Gestore e i Membri accettano quale punto di riferimento dell'attività dell'Associazione il Programma di attività 2016-2018 redatta in conformità al Bando del Secondo Polo e presentata in sede di gara, la relativa programmazione operativa e il piano di attività 2016-2018. Per gli anni successivi verranno elaborati dal Gestore i relativi piani operativi in base alla programmazione regionale e in conformità alle indicazioni della Regione Piemonte.
- 2 Entro i termini indicati dal Gestore, determinati in funzione delle tempistiche stabilite dalla Regione Piemonte, i Membri dovranno inviare la documentazione e le indicazioni necessarie per l'inserimento dei servizi e dei progetti nel Programma annuale e per l'adempimento di tutte le altre previsioni della regolamentazione regionale.
- 3 Il Gestore comunicherà di volta in volta prescrizioni e indicazioni sulle modalità di partecipazione ai servizi e progetti e comunque sulle modalità di gestione e coordinamento del Progetto.

Art. 5
(Servizi a favore dei Membri e di terzi)

- 1 Il Gestore è libero di prestare i servizi inerenti il Progetto anche a soggetti terzi che non abbiano aderito alla presente Associazione alle seguenti condizioni:
 - a. le richieste di servizi dei Membri, rientranti nella Programmazione operativa, dovranno essere prioritariamente soddisfatte fermo l'obbligo del Gestore di adempiere, nei tempi concordati, alla prestazioni dovute a terzi in forza di accordi vincolanti conclusi prima della ricezione di richieste impegnative di attivazione dei servizi di cui al Progetto da parte dei Membri;
 - b. ai soggetti terzi dovranno essere praticati prezzi di mercato.
- 2 Il Gestore programmerà, nell'ambito del Comitato di Coordinamento, l'ordinata prestazione dei servizi a favore dei Membri, nel quadro delle previsioni di Progetto.

Art. 6

(Supporto e intermediazione del Gestore)

- 1 Nell'ambito dell'attività di promozione e di coordinamento prevista dal Progetto di cui al precedente articolo 2, comma 2, il Gestore potrà favorire la ricerca e la conclusione di accordi diretti tra i Membri e terzi fornitori e prestatori di servizi. Imprese e organismi di ricerca partecipanti all'Associazione potranno svolgere anche il ruolo di prestatori di servizi.
- 2 Nel caso di cui al precedente comma 1 i singoli Membri resteranno esclusivamente responsabili del pagamento del corrispettivo ai terzi e si impegnano conseguentemente a tenere indenne da ogni pretesa dei predetti terzi il Gestore. Parimenti i soggetti terzi prestatori saranno gli unici responsabili nei confronti dei Membri delle prestazioni da essi svolte, con esclusione di ogni responsabilità in capo al Gestore.

Art. 7

(Riservatezza)

- 1 Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle Parti a un'altra e in cui sia chiaramente ed esplicitamente indicata la riservatezza delle informazioni contenute, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali è stata istituita la presente Associazione.
- 2 Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 8

(Comitato di Coordinamento)

- 1 Ai fini di consentire la corretta ed efficiente gestione del Progetto, il Gestore e i Membri costituiscono un Comitato di Coordinamento composto di sei persone, di cui due designate dal Gestore e quattro designate dai Membri, sulla base di una decisione

assunta a maggioranza capitaria dall'Assemblea dei Membri. In alternativa i componenti del Comitato di Coordinamento di competenza dell'Assemblea potranno essere nominati in forma non assembleare mediante espressione di voto inviata a mezzo e-mail dai Membri, senza formalità particolari. Le modalità di realizzazione della nomina saranno stabilite e gestite dal Gestore, che dovrà dare un tempo adeguato per la presentazione delle candidature e per l'espressione del voto. La procedura di nomina con modalità non assembleare sarà considerata valida ove abbiano espresso il voto almeno la metà dei Membri dell'Associazione. I componenti restano in carica sino alla revoca da parte della Parte che li ha designati. All'interno del Comitato di Coordinamento viene designato dai componenti un Presidente.

- 2 Il Comitato di Coordinamento ha il compito di identificare le migliori opportunità di crescita dell'Associazione attraverso elementi di indirizzo e presentare proposte al fine di una ottimizzazione della gestione. In particolare il Comitato di Coordinamento si esprime sui temi di approfondimento e sui piani di attività del Gestore. Esprime pareri e formula indicazioni sulle materie indicate dal Gestore. Si riunisce su convocazione del Gestore con un preavviso di 5 giorni anche su richiesta di almeno due suoi componenti.
- 3 Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento dovranno sempre essere decise all'unanimità dei componenti del Comitato e potranno essere assunte sia in forma collegiale sia in forma non collegiale, mediante documento sottoscritto, inviato via e-mail, da tutti i componenti.
- 4 In caso di riunione in forma collegiale, il Comitato di Coordinamento è convocato dal Gestore o dal suo Presidente (anche su richiesta di almeno due componenti) mediante comunicazione scritta anche via e-mail con un preavviso di almeno cinque giorni (salvo la possibilità – nei casi di urgenza – di ridurre il preavviso a due giorni). Le proposte di deliberazione da assumersi in via non collegiale sono inviate dal Gestore o dal Presidente (anche su richiesta di almeno due componenti).
- 5 La funzione è svolta senza alcun compenso.

Art. 9

(Assemblea dei Membri)

1. L'Assemblea dei Membri viene convocata dal Gestore, via email e con un preavviso di almeno 7 giorni, in apposita riunione che si riterrà valida quale che sia il numero di Membri partecipanti. L'assemblea viene convocata:
 - a) per la nomina e la revoca dei componenti del Comitato di Coordinamento di sua competenza;
 - b) una volta entro il 31 marzo di ciascun anno per le relazione di rendiconto del Gestore;
 - c) una volta entro il 31 dicembre di ciascun anno per la relazione previsionale del Gestore.

In relazione ai temi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'assemblea può esprimere suggerimenti e pareri comunque di carattere non vincolante.

Ciascun Membro potrà farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto anche non Membro. Ogni deliberazione sarà assunta a maggioranza dei presenti.

Il Gestore e un numero di Membri che corrisponde almeno al 10% dei Membri, possono richiedere la convocazione della Assemblea indicando le materie oggetto di discussione.

Art. 10

(Comitato Tecnico Scientifico)

- 1 Il Gestore può istituire un Comitato Tecnico Scientifico, scegliendo i relativi componenti tra i Membri afferenti il mondo della ricerca (diversi dalle imprese). Resta fermo che le determinazioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato Tecnico Scientifico istituito dal Gestore, pur costituendo un importante quadro operativo di riferimento, non saranno vincolanti né per il Gestore, né per i Membri.
- 2 Il Comitato Tecnico Scientifico avrà l'obiettivo di supportare, offrendo opportuni indirizzi di orientamento, il Gestore nella definizione del perimetro tecnologico del polo, delle aree di focalizzazione e delle relative linee di sviluppo e nell'aggiornamento delle tematiche tecnico-scientifiche individuate come scenario di riferimento.
- 3 Le modalità di convocazione e riunione del Comitato Tecnico Scientifico sono decise dal Gestore. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico è a titolo gratuito.

Art. 11

(Durata - Validità)

Firma _____
(da apporre in ogni pagina del presente atto)

- 1 La presente Associazione avrà durata sino al 1 dicembre 2021 e potrà essere prorogata con semplice comunicazione, anche mediante e-mail, da parte del Gestore, ove il termine massimo per l'attività del Secondo Polo fosse nuovamente prorogato dalla Regione Piemonte e sino alla data di tale proroga. In ogni caso, anche dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, l'Associazione si intende prorogata comunque fino al completamento del Progetto, e per tutto il periodo necessario all'eventuale completamento delle attività previste dal Bando del Secondo Polo, e comunque per tutto il periodo in cui sussistano vincoli imposti dal Bando del Secondo Polo.
- 2 In caso di esaurimento delle attività del Secondo Polo prima della scadenza di cui al primo comma del presente articolo 11, l'Associazione Temporanea cesserà anticipatamente, salvo diversa decisione dei Membri. Tale cessazione avrà effetto dalla data indicata dal Gestore con comunicazione ai Membri.
- 3 Alla presente Associazione potranno aderire nuove imprese, organismi di ricerca, end user e altri enti, previa verifica da parte del Gestore, della sussistenza in capo alle imprese richiedenti dei requisiti richiesti dal Bando. L'adesione avverrà mediante accettazione della presente scrittura, inviata dalla nuova impresa al Gestore, che informerà via e-mail tutti i Membri. Il Gestore potrà richiedere il rinnovo della firma della presente scrittura a tutti i Membri.

Art. 12

(Modifiche)

1. Tutte le modifiche alla presente scrittura dovranno essere concordate dalla maggioranza capitaria dei Membri e con il consenso del Gestore. La modifica potrà essere concordata anche mediante scambio di lettere, fax ovvero e-mail, secondo modalità di volta in volta indicate dal Gestore. Il Membro che non abbia accettato la modifica potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata inviata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dell'intervenuta modifica.

Art. 13

(Clausola di salvaguardia)

- 1 Le Parti si impegnano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente scrittura, a porre in essere quanto ragionevolmente potrà essere loro richiesto al fine di assicurare il rispetto delle previsioni e dei vincoli del Bando del Secondo Polo, che tutte le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, o sia comunque successivamente richiesto dalla Regione Piemonte, nel quadro delle previsioni del Bando del Secondo Polo.

Art. 14

(Comunicazioni)

- 1 Ciascun Membro dovrà obbligatoriamente indicare, oltre al nominativo del Referente indicato al precedente art.3 comma 2, un indirizzo email PEC a cui il Gestore potrà inviare le comunicazioni e le richieste inerenti la presente scrittura e le attività dell'ATS.
- 2 Le comunicazioni effettuate all'indirizzo e-mail PEC comunicato dal Membro, saranno considerate come validamente effettuate e ricevute ai fini della presente scrittura.
- 3 Le convocazioni dei Membri a riunioni relative all'ATS avverranno sempre via e-mail e con un preavviso di almeno 7 giorni.

Art. 15

(Recesso)

- 1 Ciascun Membro ha la facoltà di recedere unilateralmente e liberamente, ai sensi dell'art. 1373 c.c., dal presente Accordo, alle seguenti condizioni (la mancanza anche di una sola determinerà l'inefficacia del recesso):
 - (i) che sia inviato al Gestore, a mezzo di lettera racc.ta R.R. e/o mail PEC, un preavviso entro il 30 giugno di ogni anno e avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo;
 - (ii) che, al momento dell'invio, siano effettivamente terminate tutte le attività in corso di svolgimento e gli impegni presi del Membro recedente siano stati compiutamente ed integralmente adempiuti. Il Gestore si farà carico di inoltrare via e-mail l'avviso di recesso a tutti i Membri del Polo.

- 2 La Parte che recede è tenuta comunque a provvedere, oltre al saldo degli importi dovuti al Gestore, alla quota spettante per l'intera annualità in corso al momento di efficacia del recesso.

Art. 16
(Norma transitoria)

- 1 In ogni caso il presente Regolamento disciplinerà anche la gestione a chiusura dell'attività del Primo Polo e, a tal fine, ogni riferimento al Secondo Polo e al Bando del Secondo Polo dovrà essere inteso come riferito al Primo Polo e al Bando del Primo Polo.
- 2 Nel caso in cui non vi sia l'aggiudicazione del Secondo Polo, comunque il presente Regolamento resterà in vigore fino al completamento del Progetto di cui al Primo Polo, e per tutto il periodo necessario all'eventuale completamento dei Programmi di investimento del Primo Polo, come definiti dal Bando del Primo Polo, e comunque per tutto il periodo in cui sussistano vincoli e attività imposti dal Bando del Primo Polo.
- 3 I membri del Primo Polo che non aderiscano al Secondo Polo resteranno comunque soggetti alle regole del Primo Polo sino al completamento delle attività relative al Primo Polo nel 2016.

* * *

In qualità di Membro dell'Associazione Temporanea di Scopo approvo il soprariportato Regolamento.

Torino _____

(timbro impresa e firma leggibile)

Firma _____
(da apporre in ogni pagina del presente atto)